



Associazione
Italiana
Vigilanza

Via Sistina 23
I - 00187 Roma

Tel. 06 42012400
Fax 06 42012406

info@assiv.it
www.assiv.it

Roma, 15 Marzo 2007

CIRCOLARE N. 6/2007

Prot. 46/2007
Sez. II/1

**AGLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

OGGETTO: REGIME DI DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI AUTOVEICOLI - RIMBORSI

Con il decreto legge n. 258 del 15 settembre 2006, il Consiglio dei Ministri ha provveduto ad adottare le misure necessarie a regolamentare le richieste di rimborso conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, emessa il 14 settembre 2006, e avente a oggetto la detraibilità dell'Iva pagata in dipendenza dell'acquisto di autovetture o motocicli strumentali all'attività d'impresa o di lavoro autonomo e delle relative riparazioni e manutenzioni.

La sentenza ha espressamente riconosciuto ai soggetti passivi, cui sia stato limitato dalla legislazione nazionale il diritto alla detrazione Iva, di poter ricalcolare il proprio debito d'imposta in base al novellato regime di deduzione nel rispetto delle modalità fissate dal citato decreto.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), è stato approvato il modello per chiedere il rimborso dell'Iva assolta sugli acquisti e sulle spese di gestione delle auto aziendali, a partire dal 1° gennaio 2003 fino al 13 settembre 2006.

L'istanza, corredata delle relative istruzioni, è già disponibile in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e deve essere trasmessa in via telematica entro il 16 aprile 2007 (poiché la data del 15 aprile, indicata dal decreto di approvazione, cade in un giorno festivo). I documenti indicati nel modello non vanno trasmessi ma conservati ed esibiti all'Amministrazione finanziaria, in caso la stessa ne faccia richiesta.

Per regolamentare le modalità di recupero dell'Iva non detratta, l'articolo 1 del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, ha previsto la possibilità di chiederne il rimborso in misura forfetaria.

Resta comunque aperta ai contribuenti la facoltà di optare per un rimborso Iva analitico.



Aderente alla CONFINDUSTRIA



Associazione
Italiana
Vigilanza

Via Sistina 23
I - 00187 Roma

Tel. 06 42012400
Fax 06 42012406

info@assiv.it
www.assiv.it

Rimborso forfetario

A seconda del settore di attività e sulla base dell'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli, la detrazione è ammessa nelle seguenti misure:

- **35 per cento**, per i seguenti settori: agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura
- **40 per cento**, per tutti gli altri settori
- **50 per cento**, a prescindere dal settore di attività, se si tratta di veicoli con propulsori non a combustione interna.

La somma che sarà rimborsata è pari alla differenza tra l'importo che si ottiene applicando le citate percentuali e l'Iva già detratta nonché gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all'Iva indetraibile.

Rimborso analitico

In alternativa alla richiesta di rimborso forfetario, è prevista la possibilità per il contribuente di individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso, presentando agli uffici dell'Agenzia delle Entrate un'istanza ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso, la domanda va presentata entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278 (che ha convertito il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258) allegando alla stessa i documenti posti a fondamento della richiesta di rimborso.

s.e.&o.

Distinti saluti.

Dott. Marco Caviglioli



Aderente alla CONFINDUSTRIA